

AVV. ALESSIA GIORGIANNI

Patrocinante in Cassazione

Via Della Zecca n. 85 – 98122 Messina –

mail: alessia.giorgianni@yahoo.it

p.e.c.: avvalessiagiorgianni@puntopec.it

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA

Ricorso in riassunzione ai sensi dell'art. 15 del C.P.A.

nell'interesse del Maggiore [REDACTED], nato a [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED]), rappresentato e difeso, come da procura allegata da considerarsi apposta in calce, dall'Avv. Alessia Giorgianni, del foro di Messina (GRGLSS75M56E606A) (avvalessiagiorgianni@puntopec.it), con studio in Messina Via Della Zecca n. 85, presso il quale elegge con la presente per il proseguo il proprio domicilio digitale

contro

il MINISTERO DELLA DIFESA – DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* (codice fiscale: 80425650589), domiciliato *ex lege* presso L'Avvocatura dello Stato in Palermo

e nei confronti

del Maggiore [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED];

per l'annullamento

del Decreto Dirigenziale M_D GMIL REG2020 0122166 del 18 marzo 2020, comunicato, a seguito di istanza di accesso agli atti del 15.5.2020, con p.e.c. del 20.5.2020; della nota M_D GMIL REG2020 0122507 di comunicazione del Decreto Dirigenziale, notificata il 29 aprile 2020, con la quale è stata **decurtata al ricorrente l'anzianità relativa per un** periodo di sette mesi di licenza straordinaria non retribuita, per gravi e documentati motivi familiari, con il declassamento dal 9° al 37° posto della graduatoria del ruolo di appartenenza; ove occorra, del Compendio della Direzione Generale per il Personale Militare n. M_D GMIL 0080676 del 12.2.2015, della Circolare della Direzione Generale per il Personale Militare n. M_D GMIL 1203795 del 15.10.2014, delle disposizioni applicative emanate dal Comando Generale **dell'Arma con il "Compendio normativo in materia di congedi, licenze e permessi" n. C-14**, nella parte in cui escludono il periodo di congedo straordinario ex art. 42, quinto comma, del D.Lgs. n. 151/2001 dal calcolo della

anzianità di servizio utile alla progressione di carriera; di ogni altro atto presupposto, connesso o, comunque, consequenziale.

PREMESSO CHE

Con ricorso notificato il 10.06.2020 il ricorrente ha richiesto l'annullamento degli atti indicati in epigrafe evidenziando quanto segue:

*ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA -
Ricorso*

*nell'interesse del Capitano [REDACTED]
[REDACTED], presso la Caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri di Enna (codice fiscale [REDACTED] U), rappresentato e difeso, giusta procura dell'1 giugno 2020 rilasciata in atto separato, dall'Avv. **Gianpiero D'Alia** del foro di Messina (DLAGPR66P22F158B) (avvgianpierodalia@pec.giuffre.it – fax. 090/663091) presso il cui studio in Messina Via XXIV Maggio n. 61 elegge domicilio anche digitale*

contro

il MINISTERO DELLA DIFESA – DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE, in persona del legale rappresentante pro-tempore (codice fiscale: 80234710582), domiciliato ex lege presso L'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12;

e nei confronti

*del Capitano [REDACTED]
[REDACTED],
Comando Compagnia Carabinieri di Viareggio;*

per l'annullamento

*del Decreto Dirigenziale M_D GMIL REG2020 0122166 del 18 marzo 2020, comunicato, a seguito di istanza di accesso agli atti del 15.5.2020, con p.e.c. del 20.5.2020; della nota M_D GMIL REG2020 0122507 di comunicazione del Decreto Dirigenziale, notificata il 29 aprile 2020, con la quale è stata decurtata **al ricorrente l'anzianità relativa per un periodo di sette mesi di licenza straordinaria non retribuita, per gravi e documentati motivi familiari, con il declassamento dal 9° al 37° posto della graduatoria del ruolo di appartenenza; ove occorra, del Compendio della Direzione Generale per il Personale Militare n. M_D GMIL 0080676 del 12.2.2015, della Circolare della Direzione Generale per il Personale Militare n. M_D GMIL 1203795 del 15.10.2014, delle disposizioni applicative emanate dal Comando Generale dell'Arma con il "Compendio normativo in materia di congedi, licenze e permessi" n. C-14, nella parte in cui escludono il periodo di congedo straordinario ex art. 42, quinto comma, del D.Lgs. n. 151/2001 dal calcolo della anzianità di servizio utile alla progressione di carriera; di ogni altro atto presupposto, connesso o, comunque, consequenziale.***

PREMESSE:

Il ricorrente, Capitano del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri in servizio permanente effettivo con il ruolo di Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Enna, il 18.7.2017, periodo in cui era comandante effettivo della Compagnia Comando e Servizi

del 13° Reggimento Carabinieri F.V.G., ha inoltrato al proprio comando di Corpo richiesta di assentarsi dal servizio fruendo di un congedo per gravi motivi familiari, per un periodo di due anni decorrenti dal 9.10.2017, ai sensi dell'art. 4 della legge 8.3.2000 n. 53 e dell'art. 42, quinto comma, del D.Lgs. n. 151/2001. Tale istanza era motivata dalle gravi e documentate condizioni di salute del padre, riconosciuto in via definitiva, il 16.12.2015, "portatore di handicap in situazione di gravità" (ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della legge n. 104/92) e "invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (legge 18/80)" a seguito di visita della "Commissione medica per l'accertamento dell'handicap" e della "Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità" del Centro Medico legale INPS di Messina. Il beneficio è stato concesso anticipatamente il 20.7.2017 dal Comandante in S.V. del 13° Reggimento Carabinieri F.V.G., con lettera prot. n. 233/55-1-2013, e, il 16.4.2018, il ricorrente, pur non essendo venute meno le condizioni che avevano dato origine alla concessione della licenza straordinaria, ha chiesto di rientrare in servizio in anticipo il 13.5.2018.

Anche tale istanza è stata accolta con nota prot. n. 233/55-8-2013 del 9.5.2018.

A distanza di due anni dal rientro in servizio, il Ministero della Difesa, con la comunicazione notificata il 29 aprile 2020, ha informato l'istante, che ha una anzianità di grado assoluta decorrente dal 1° settembre 2013 ed era collocato al 9° posto su 50 della graduatoria di anzianità "relativa" del predetto ruolo, dell'adozione del Decreto Dirigenziale impugnato in forza del quale "ai sensi di quanto previsto dagli articoli 858, comma 1, lett. d) e 859 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, subisce in ruolo una detrazione di anzianità pari a 28 (ventotto) posti, andandosi a collocare in ruolo dopo il pari grado CETOLA Edoardo e mantenendo l'anzianità di grado assoluta 1° settembre 2013".

Tuttavia, l'Amministrazione non ha notificato all'istante il Decreto Dirigenziale oggetto di comunicazione e, pertanto, il ricorrente ha formulato istanza di accesso agli atti, il 15.5.2020, cui ha dato riscontro il Ministero, con p.e.c. del 20.5.2020, inviando copia del provvedimento impugnato.

Tali provvedimenti non sono stati preceduti da alcuna comunicazione di avvio del procedimento che consentisse all'interessato il prescritto contraddittorio procedimentale. Nel caso in esame, la partecipazione al procedimento dell'interessato sarebbe stata indispensabile all'Amministrazione per non adottare il provvedimento lesivo della posizione in ruolo del ricorrente, oltre che per garantire all'istante l'esercizio della facoltà di riscatto prevista dal comma 2, ultimo cpv., dell'art. 4 della legge 8.3.2000 n. 53.

La decisione avversata produce, infatti, effetti negativi irreversibili per la progressione di carriera del ricorrente.

Al riguardo, mette conto evidenziare che, a seguito della entrata in vigore dei D.Lgs. nn. 94 e 95/2017 e del successivo D.Lgs. n. 172/2019, che hanno introdotto una sostanziale revisione dei ruoli delle Forze Armate e di Polizia, il ricorrente, che avvanzerà al grado di maggiore con decorrenza 1 settembre 2020, in ragione della anzianità di sette anni maturata nel grado di capitano, ai sensi dell'art. 2211-bis, primo comma, e dell'art. 2247-quinquies, commi 1, 3 e 3-bis del Codice dell'Ordinamento Militare, sarà fortemente penalizzato ai fini della promozione a tenente colonnello, e delle successive progressioni di carriera, dall'illegittimo declassamento nella graduatoria di anzianità relativa operato dai provvedimenti impugnati.

In forza delle nuove disposizioni sopra richiamate, infatti, il passaggio di grado non avverrà più per "anzianità" ma "a scelta" e, pertanto, la migliore collocazione nella graduatoria in esame sarà decisiva, tra l'altro, anche ai fini della promozione e ciò sia con riguardo alla valutazione di merito dei candidati (diversa in ragione della c.d. anzianità relativa) che con riguardo alla disponibilità di posti in organico (variabili in ragione della progressiva riduzione delle dotazioni organiche previste dalla nuova normativa).

Pertanto, i provvedimenti impugnati sono illegittimi e meritano di essere annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere. Difetto assoluto di motivazione.

Come è noto, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge sul procedimento amministrativo l'Amministrazione deve sempre comunicare l'avvio del procedimento ai soggetti destinatari dei suoi effetti diretti, salvo che "non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento".

Tale disposizione si applica anche al procedimento in esame che ha a oggetto l'adozione di un "atto di secondo grado" peggiorativo della posizione giuridica e professionale del ricorrente.

Peraltro, il particolare regime giuridico cui sono sottoposti gli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia non esime l'Amministrazione, che pur gode di un più ampio potere discrezionale, dal rispetto dei principi e delle regole che garantiscono il contraddittorio procedimentale.

Nel caso in esame, i provvedimenti impugnati incidono profondamente sullo stato giuridico dell'istante e non presuppongono ragioni di celerità e urgenza tali da escludere l'applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n.241/1990 cit..

Peraltro, la disciplina specifica del Codice dell'Ordinamento Militare non esonera l'Amministrazione dall'assolvimento dell'obbligo di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento in esame, ove si consideri che tale esonero è espressamente previsto solo per la procedura di avanzamento di carriera ai sensi dell'art. 1030 del D.Lgs. n. 66/2010 cit. e non anche per i procedimenti relativi alla determinazione dell'anzianità "assoluta" e "relativa" di cui agli artt. 854 e seguenti del C.O.M. cit..

E ciò non solo perché non è ravvisabile alcuna motivazione specifica al riguardo ma anche perché sono stati adottati a distanza di un lungo lasso di tempo dal rientro in servizio del ricorrente.

A ciò si aggiunga che la partecipazione dell'interessato al procedimento di detrazione della anzianità di servizio nel ruolo, avrebbe di sicuro indotto il Ministero ad apprezzare in maniera diversa la disciplina applicabile al periodo di licenza straordinaria richiesto, illegittimamente decurtato dall'anzianità di servizio utile alle successive promozioni.

Da qui la illegittimità dei provvedimenti impugnati che meritano, pertanto, di essere annullati.

II. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 858 e 859 del D.Lgs. n. 66/2010. Difetto assoluto di motivazione. Eccesso di potere sotto il profilo della irragionevolezza, della illogicità, del travisamento e della erronea valutazione dei fatti, della ingiustizia manifesta e dello sviamento dalla causa tipica.

Il ricorrente ha usufruito di un periodo di sette mesi di licenza straordinaria non retribuita per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 53/2000 e dell'art. 42, quinto comma, del D.Lgs. n. 151/2001 e successive modifiche e integrazioni. Tale periodo di licenza gli è stato illegittimamente detratto dalla anzianità "relativa" nel ruolo con la retrocessione dal 9° al 37° posto della graduatoria di appartenenza.

E' noto che, ai sensi dell'art. 857 del D.Lgs. n. 66/2010, "L'anzianità relativa è l'ordine di precedenza del militare fra i pari grado dello stesso ruolo." E che "L'anzianità relativa è determinata dalle graduatorie di merito, compilate al termine del concorso di ammissione in ruolo, o al termine del corso di formazione iniziale, o negli avanzamenti a scelta, quando espressamente stabilito."

Una siffatta decurtazione di anzianità, che come si è già detto determina un grave pregiudizio del ricorrente sia per l'alterazione dell'ordine di precedenza che per le future progressioni di carriera – profondamente riformate dalla disciplina sopra richiamata -, è illegittima per evidente contrasto con l'art. 858 del D.Lgs. n. 66/2010 come novellato dall'art. 1, primo comma, lett. f) del D.Lgs. n. 94 del 29.5.2017.

Infatti, la disposizione citata ha introdotto all'art. 858 il comma 3-ter ove si legge che "I periodi di congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono computati nell'anzianità richiesta ai fini della progressione di carriera."

Tale disposizione ha profondamente innovato il sistema garantendo al personale delle Forze Armate, in considerazione della riforma organica del sistema di organizzazione e di progressione di carriera, di non subire penalizzazioni dell'anzianità di servizio in ragione delle licenze straordinarie ottenute anche per gravi motivi familiari.

La disposizione sopra citata è speculare a quella introdotta dall'art. 1, comma 16, del D.Lgs. n. 95/2017, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, secondo il quale "I periodi di congedo straordinario concessi a decorrere dal 1 gennaio 2017 al personale di cui al presente decreto ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono computabili nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera."

Ne deriva che l'Amministrazione non poteva decurtare l'anzianità relativa del ricorrente sol perché quest'ultimo ha usufruito di una licenza straordinaria non retribuita per gravi e documentati motivi di famiglia dovuta alla inderogabile necessità di assistere il padre.

A ciò si aggiunga che l'art. 858, primo comma, del D.Lgs. n. 66/2010 cit. prevede la detrazione di anzianità solo nei casi di "a) detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese; b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese; c) sospensione disciplinare dall'impiego; d) aspettativa per motivi privati."

Non rientra, pertanto, nel novero delle cause di detrazione dell'anzianità il congedo straordinario per gravi e documentati motivi familiari che, infatti, è fattispecie sideralmente diversa da quella della aspettativa per motivi privati.

E, in tale logica, il legislatore è intervenuto con la introduzione del comma 3-ter per chiarire che il periodo di licenza straordinaria usufruito dal convenuto deve essere computato ai fini della anzianità di servizio funzionale all'avanzamento di carriera.

E, successivamente, ha perfino abrogato l'art. 859 del D.Lgs. n. 66/2010 cit., richiamato nel provvedimento impugnato, con l'art. 2, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 173, che, come è noto, disciplinava gli effetti della detrazione di anzianità con

la "perdita di un determinato numero di posti nel ruolo" che era "commisurata a tanti dodicesimi della media numerica annuale delle promozioni al grado superiore a quello rivestito dall'ufficiale", illegittimamente applicata al ricorrente.

Non è dato di comprendere, pertanto, quali disposizioni abbia applicato l'Amministrazione intimata, attesa la espressa abrogazione dell'art. 859 del D.Lgs. n. 66/2010, in materia di decurtazione della anzianità relativa, e la novella all'art. 858 D.Lgs. n. 66/2010 cit., che ha espressamente chiarito la non applicazione della decurtazione di anzianità per la licenza straordinaria concessa all'istante.

Anche per queste ragioni i provvedimenti impugnati sono illegittimi e meritano di essere annullati.

III. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 e dell'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000. Eccesso di potere.

Difetto di istruttoria. Difetto assoluto di motivazione.

Il ricorrente, "figlio di persona con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104", ha usufruito, ai sensi del comma 5 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 151/2001, del congedo di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000.

Tale ultima disposizione garantisce il diritto del lavoratore pubblico e privato a un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, al verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001 cit.

In tale caso, il lavoratore, ottenuto il beneficio (che, nella fattispecie in esame di un ufficiale appartenente all'Arma dei Carabinieri, a differenza di altri rapporti di lavoro pubblico, è computato nella anzianità di servizio utile alla progressione di carriera), "può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei contributi, calcolati secondo la prosecuzione volontaria".

Pertanto, l'Amministrazione, in ogni caso, prima di avviare il procedimento di detrazione della anzianità relativa, avrebbe dovuto invitare l'istante a esercitare o meno il diritto di riscatto e ciò anche allo scopo di valutare compiutamente la posizione del ricorrente prima della adozione dell'illegittimo provvedimento di declassamento nella graduatoria di anzianità relativa.

Anche sotto questo profilo i provvedimenti impugnati sono illegittimi e meritano di essere annullati.

P.Q.M.

Voglia l'On.le Tribunale Amministrativo adito annullare i provvedimenti impugnati meglio specificati in epigrafe.

Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.

Con riserva di dedurre ulteriormente in corso di giudizio e, ove occorra, di proporre motivi aggiunti.

Ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»), si dichiara che si tratta di controversia in materia di pubblico impiego. Il contributo unificato, già versato, dovrà, pertanto, applicarsi nella misura ridotta della metà per un importo pari a Euro 325,00 (trecentoventicinque/00).

Messina, 1 giugno 2020

Il ricorso è stato iscritto al numero di R.G.4180/2020 dinanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sez. 1B.

all'istante sia per i futuri e imminenti trasferimenti in altra sede di servizio che per i successivi avanzamenti nel grado;

- che, pertanto, la definizione del giudizio appare urgente;

- che non sussistono, peraltro, ostacoli ad una definizione della causa anche ai sensi dell'art. 71 bis c.p.a. con sentenza in forma semplificata;

CHIEDE

*la fissazione **in via d'urgenza dell'udienza per la discussione del** ricorso sopra indicato, iscritto al n. 4180/2020 R.G., sez. IB.*

Messina 5 giugno 2021.

Con ossequio

Avv. Gianpiero D'Alia

A seguito della rinuncia al mandato dell'avv. D'Alia si è costituito per il ricorrente altro difensore con memoria di costituzione:

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO ROMA

Atto di costituzione di nuovo difensore

nell'interesse del capitano [REDACTED]

*[REDACTED]), rappresentato e difeso, come da procura **allegata da considerarsi apposta in calce, dall'Avv. Alessia Giorgianni, del foro di Messina (GRGLSS75M56E606A) (avvalessiagiorgianni@puntopec.it – fax. 090/663091), con studio in Messina Via XXIV Maggio n. 61, presso il quale elegge con la presente per il proseguo il proprio domicilio digitale***

nel procedimento iscritto al n. 4180/2020 R.G.

contro

il Ministero della difesa- Direzione Generale per il personale militare e nei confronti del [REDACTED]

Con il presente atto l'avv. Alessia Giorgianni si costituisce in giudizio per il cap. [REDACTED], in sostituzione all'avv. D'Alia che ha rimesso il mandato con rinuncia che si allega, facendo proprie tutte le difese già proposte dall'Avv. D'Alia stesso che devono ritenersi qui per riportate e trascritte.

Messina, 03.11.2021.

(Avv. Alessia Giorgianni)

Il ricorrente ha poi depositato altra istanza di prelievo datata 3.12.2021:

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO ROMA

Istanza di prelievo

nell'interesse del capitano [REDACTED]

[REDACTED]), rappresentato e difeso, dall'Avv. Alessia Giorgianni, del foro di Messina (GRGLSS75M56E606A) (avvalessiagiorgianni@puntopec.it – fax. 090/663091), con studio in Messina Via XXIV Maggio n. 61, presso il quale ha eletto anche il domicilio digitale

nel procedimento iscritto al n. 4180/2020 R.G.

contro

il Ministero della difesa- Direzione Generale per il personale militare e nei confronti del [REDACTED]

per l'annullamento

del Decreto Dirigenziale M_D GMIL REG2020 0122166 del 18.3.2020, comunicato a seguito di istanza di accesso agli atti del 15.5.2020, della nota M_D GMIL REG2020 0122507 di comunicazione del Decreto Dirigenziale, notificata il 29.4.2020, con la quale **è stata decurtata al ricorrente l'anzianità relativa per un periodo di sette mesi di licenza straordinaria non retribuita, per gravi e documentati motivi familiari, con il declassamento dal 9° al 37° posto della graduatoria del ruolo di appartenenza, ove occorra, del Compendio della Direzione Generale per il Personale Militare n. M_D GMIL 0080676 del 12.2.2015, della Circolare della Direzione Generale per il Personale Militare n. M_D GMIL 1203795 del 15.10.2014, delle disposizioni applicative emanate dal Comando Generale dell'Arma con il "Compendio normativo in materia di congedi, licenze e permessi" n. C-14, nella parte in cui escludono il periodo di congedo straordinario ex art. 42, quinto comma, del D.Lgs. n. 151/2001 dal calcolo della anzianità di servizio utile alla progressione di carriera, e di ogni altro atto presupposto, connesso o, comunque, consequenziale.**

Premesso:

che, il ricorrente ha interesse ad una sollecita definizione del giudizio, considerato che il declassamento nella graduatoria del ruolo di appartenenza, oggetto di contenzioso, **arrecava pregiudizio all'istante sia per i futuri e imminenti trasferimenti in altra sede di servizio che per i successivi avanzamenti nel grado;**

che, pertanto, la definizione del giudizio appare urgente;

che non sussistono, peraltro, ostacoli ad una definizione della causa anche ai sensi **dell'art. 71 bis c.p.a. con sentenza in forma semplificata;**

Tutto ciò premesso, il ricorrente con il presente atto propone istanza di
prelievo

ex art. 71 D.Lgs 104/2010, insistendo particolarmente perché venga fissata, con la massima urgenza possibile, la discussione del ricorso, sussistendo le ragioni di urgenza più sopra esposte ed essendo trascorsi oltre un anno dal suo deposito e dalla istanza di fissazione.

Con ossequio.

Messina, 03.12.2021.

(Avv. Alessia Giorgianni)

Con memoria datata 14.2.2024 il ricorrente ha manifestato il suo interesse alla decisione:

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO

Dichiarazione di interesse alla decisione e contestuale domanda di prelievo del Capitano [REDACTED]

[REDACTED], **rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Giorgianni,**

nel giudizio R.G. n. 4180/2020 contro

il Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare, in persona del legale rappresentante pro tempore

e nei confronti

del Capitano ██████████

* * *

In fatto e in diritto:

Il ricorrente ha interesse alla urgente definizione del giudizio considerato che il declassamento nella graduatoria del ruolo di appartenenza, oggetto di contenzioso, gli ha arrecato e gli arreca pregiudizio sia per i futuri e imminenti trasferimenti in altra sede di servizio che per i successivi avanzamenti nel grado.

Conseguentemente, si evidenzia a codesto On.le Tribunale la necessità che sia fissata l'udienza di merito in tempi ragionevoli, giacché nel 2024 sono ipotizzabili alcuni accadimenti/adempimenti che potrebbero arrecare ulteriore pregiudizio al ricorrente.

Con l'aliquota per la formazione dei quadri di avanzamento, a scelta e ad anzianità, per il 2023, infatti, è terminato il regime transitorio previsto dagli artt. 2247-quinquies, comma 3, 2247-septies, comma 3 e 2247-octies, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare, di seguito COM), secondo il quale gli avanzamenti sino al grado di Tenente Colonnello compreso dovevano essere effettuati ad anzianità.

A partire dal 2024, l'avanzamento al grado di Tenente Colonnello degli Ufficiali del ruolo normale, del ruolo tecnico e del ruolo speciale ad esaurimento dell'Arma dei Carabinieri è effettuato a scelta, come stabilito, rispettivamente, dai quadri I (specchio B-bis - anno 2024), III (specchio B - anno 2022) e IV della tabella 4 del COM.

Il 15 settembre 2024, ai sensi dell'art. 1053 COM, con Determinazione Dirigenziale del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, saranno formalizzati gli elenchi degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri in servizio permanente effettivo da includere nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri d'avanzamento, a scelta, per il 2025 (nei quali rientrano, tra gli altri, i Maggiori del ruolo normale iscritti al ruolo con anzianità assoluta 01/09/2020).

Sempre il 15 settembre 2024, ai sensi di quanto previsto dal capitolo 1 (Documenti caratteristici), paragrafo 7 (Motivi di formazione), lettera e) delle "Istruzioni sui documenti caratteristici del personale delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri", emanate con f. n. M_D AB05933 REG2023 0435297 in data 26 luglio 2023 dalla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, saranno chiusi i periodi di valutazione cui dovranno riferirsi i documenti caratteristici del personale incluso nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento.

In tale data saranno, pertanto, cristallizzati gli elementi da tenere in considerazione per la valutazione degli Ufficiali da promuovere al grado successivo a scelta. Uno di tali elementi è rappresentato dalla graduatoria che stabilisce l'ordine di iscrizione in ruolo, ossia l'anzianità relativa. Ciò è desumibile da quanto previsto dall'art. 1057, comma 2, COM (Sistema di avanzamento a scelta degli ufficiali), in base al quale "L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito o nell'ordine di iscrizione in ruolo"; l'art. 709 (Tendenza di carriera) Testo Unico Regolamentare in materia di Ordinamento Militare (TUROM), prevede che "Le qualità, le capacità e le attitudini risultanti dalle graduatorie definitive dei concorsi per il reclutamento e dei corsi devono essere confrontate con quelle effettivamente dimostrate dall'ufficiale durante il successivo impiego".

In esito alla suddetta procedura di avanzamento, in virtù del carattere "a scelta" della valutazione, sarà rideterminata l'anzianità relativa, ossia l'ordine di iscrizione nell'aliquota di ruolo per ciascun grado (graduatoria).

Sebbene, in base a quanto stabilito dalla Tabella 4 - Quadro I (specchio B-bis - anno 2024) COM, il numero annuale delle promozioni al grado di Tenente Colonnello è fissato in tante unità quanti sono i Maggiori inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento, la formazione delle aliquote per l'avanzamento al grado di Tenente Colonnello a partire dall'attuale posizione in graduatoria del ricorrente (35°) comporterebbe l'iscrizione nel nuovo ruolo in una posizione meno favorevole rispetto a quella che potrebbe determinarsi se l'avanzamento avvenisse dalla posizione originariamente avuta dal ricorrente (9°); la permanenza in una posizione meno favorevole nel nuovo grado, inoltre, causerebbe a sua volta ulteriori effetti deteriori anche e soprattutto in relazione al successivo avanzamento al grado di Colonnello. Sulla scorta di quanto precede, la definizione del giudizio appare urgente. Tutto ciò premesso, il ricorrente, come rappresentato e difeso,

conferma

l'interesse alla definizione del giudizio R.G. n. 4180/2020 e chiede che sia fissata l'udienza di merito con carattere di urgenza.

Con ossequio.

Messina, 14.2.2024

(Avv. Alessia Giorgianni)

L'Amministrazione ha poi depositato la memoria datata 28.2.2024:

**AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA
SEZ. I BIS
MEMORIA DIFENSIVA**

Per il MINISTERO DELLA DIFESA (C.F. 80425650589), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, (C.F. 80224030587, p.e.c. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, FAX 0696514000), e presso la stessa legalmente domiciliato, in via dei Portoghesi n.12, Roma

contro

██████████, *come in atti rappresentato e difeso*

Con Decreto Dirigenziale n. REG2020 0122166 del 18 marzo 2020 (doc. 1), l'allora Capitano del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri in s.p.e. ██████████, avente anzianità di grado assoluta 1° settembre 2013 (ora Maggiore con anzianità 1° settembre 2020), ai sensi di quanto previsto dagli articoli 858, comma 1, lett. d) e 859 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ha subito in ruolo una detrazione di anzianità pari a 28 posti, andandosi a collocare in ruolo dopo il pari grado CETOLA Edoardo e mantenendo l'anzianità di grado assoluta 1° settembre 2013.

Con ricorso proposto al T.A.R. per il Lazio l'Ufficiale ha chiesto l'annullamento del citato decreto e della relativa comunicazione n. M_D GMIL REG2020 0122507 del 18 marzo 2020 (doc. 2), notificata in data 29 aprile 2020, deducendo:

- violazione di legge, in particolare degli articoli:

- 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;*
- 858 e 859 del c.o.m.;*
- 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151;*

• **4, comma 2, della Legge 8 marzo 2000, n. 53;**

- *eccesso di potere sotto il profilo della irragionevolezza, della illogicità, del travisamento, dell'erronea valutazione dei fatti, della ingiustizia manifesta, dello sviamento dalla causa tipica, del difetto di motivazione e di istruttoria.*

Il ricorrente, in sostanza, lamenta l'illegittimità dei documenti impugnati per la mancata partecipazione al procedimento amministrativo e per la decurtazione di anzianità non prevista in caso di licenza per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità. Il ricorso è infondato.

* * *

1. Con riguardo all'omessa comunicazione di "avvio del procedimento" ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990, le motivazioni addotte dal ██████████ non valgono ad inficiare la legittimità del provvedimento impugnato, atteso che il provvedimento di detrazione di anzianità (cit. doc. 1), ha contenuto vincolato.

Ne discende l'applicabilità alla fattispecie dedotta in contenzioso dell'articolo 21-octies della citata Legge 241/1990 a mente del quale "Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".

A tal riguardo, preme osservare che l'Amministrazione ha adottato un provvedimento vincolato senza, quindi, alcun margine di apprezzamento discrezionale.

Nel caso di specie, l'attività si configura come meramente recettizia di disposizioni formulate dal legislatore, di modo che l'autorità amministrativa è chiamata a svolgere solo una semplice verifica tra quanto ipotizzato dalla legge e quanto presente nella realtà. Il modus procedendi è quasi meccanico ed ha un esito certo, infatti:

- *visto il provvedimento n. 233/55-8-2013 in data 9 maggio 2018 (doc. 3), con il quale il Comandante del 13° Reggimento Carabinieri "Friuli Venezia Giulia" ha concesso al ricorrente un periodo di congedo non retribuito per eventi e cause particolari per complessivi mesi 7, dal 9 ottobre 2017 al 13 maggio 2018, ai sensi dell'art. 4 della Legge 8 marzo 2000, n. 53;*

- *considerato che il suddetto periodo di congedo non retribuito per eventi e cause particolari non è computato nell'anzianità di servizio, come previsto dal citato art. 4, comma 2 della L. 53/2000 e determina una detrazione di anzianità in ruolo, ai sensi dell'art. 858 del c.o.m., con le modalità indicate dal successivo art. 859 (successivamente abrogato dal Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, entrato in vigore il 20 febbraio 2020), è stata rideterminata l'anzianità del ricorrente, con una detrazione pari a 28 posti, andandosi a collocare in ruolo dopo il pari grado Cetole Edoardo e mantenendo l'anzianità di grado assoluta 1° settembre 2013.*

2. In base alle precedenti considerazioni, devono ritenersi prive di fondamento le ulteriori censure esposte dal ricorrente. Preliminarmente, occorre fare chiarezza sulle diverse tipologie di assenza dal servizio menzionate dal ricorrente:

- **articolo 4, comma 2 della Legge 8 marzo 2000, n.53, recante "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città", ai sensi del quale: "I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività**

lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria”;

- articolo 5, comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", ai sensi del quale: "Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. ... in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; ... Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo". Orbene, i citati articoli, tra l'altro, danno diritto al personale militare di usufruire di particolari congedi, per la durata massima di due anni nella vita lavorativa, non retribuiti nel primo caso e retribuiti nel secondo. In particolare, i congedi di cui al citato art. 4, co. 2 della L. 53/2000 permettono al militare un'astensione dal servizio per gravi motivi, relativi alla situazione personale o della propria famiglia anagrafica (nonché dei genitori anche se non conviventi), giustificata con la concessione, da parte del Comandante del Comando/Ente di appartenenza, di un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni, periodo che non è computato nell'anzianità di servizio.

Nel ricorso in trattazione, come si evince dal provvedimento n. 233/55-1- 2013 del 20 luglio 2017 del 13° Reggimento Carabinieri "Friuli Venezia Giulia" (doc. 4, menzionato a pag. 3 del ricorso), al Provenzale è stato concesso un periodo di licenza straordinaria "senza assegni" avendo chiesto di fruire di un periodo di congedo ai sensi del più volte citato art. 4.

*Lo stesso provvedimento, inoltre, specifica che "Il periodo in questione non è **computato nell'anzianità di servizio** e non ha validità ai fini previdenziali, salvo riscatto volontario. Ha riflessi inoltre sullo stato giuridico ed ai fini della progressione di carriera poiché comporterà una detrazione di anzianità in ruolo che produrrà effetti sull'avanzamento. Inoltre, esso non è utile ai fini della maturazione della licenza ordinaria, della tredicesima e del trattamento di fine rapporto".*

Congedo inizialmente previsto per la durata di due anni (cit. doc. 4) rideterminato, dopo istanza dello stesso ricorrente, a sette anni e cinque giorni (cit. doc. 3).

Dal dettato dispositivo dei provvedimenti del 13° Reggimento Carabinieri "Friuli Venezia Giulia" (citati doc. 3 e 4), peraltro mai impugnati dal ██████████, è chiara la tipologia del tipo di congedo non retribuito concesso al ricorrente con le relative caratteristiche del beneficio, tra cui l'impugnata detrazione di anzianità.

In sostanza, i provvedimenti presupposti che hanno determinato la relativa detrazione di anzianità sono stati adottati ai sensi della normativa di cui all'art. 4 della L. 53/2000 e non all'art. 42 del D.Lgs. 151/2001, come erroneamente asserito dal ricorrente, ragione per cui non è ravvisabile alcuna palese illogicità o irrazionalità del documento impugnato.

P. T.M.

Si chiede la reiezione del ricorso perché infondato.

Spese vinte.

Roma

Giancarlo Pampanelli

In seguito il ricorrente ha depositato una memoria datata 5.6.2024:

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO
Memoria

del Capitano [REDACTED]
[REDACTED]), rappresentato e difeso dall'Avv.
Alessia Giorgianni,

nel giudizio R.G. n. 4180/2020 contro
il Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare, in
persona del legale rappresentante pro tempore
e nei confronti

del Capitano [REDACTED],

* * *

La presente memoria nel confermare tutto quanto già chiesto, dedotto ed eccepito ha il solo scopo di meglio evidenziare quanto segue.

I.- Si ribadisce anche in questa sede la violazione degli artt.7 e 8 della legge sul procedimento amministrativo per la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento. Contrariamente a quanto evidenziato dall'Amministrazione con la memoria da ultimo depositata, l'atto oggetto di contenzioso non è di natura vincolata, avendo ad oggetto l'adozione di un "atto di secondo grado" peggiorativo della posizione giuridica e professionale del ricorrente.

L'amministrazione fonda la sua eccezione su concetti generici ed astratti non essendovi, infatti, alcuna norma che riconosca l'atto come vincolato.

Peraltro, il particolare regime giuridico cui sono sottoposti gli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia **non esime l'Amministrazione**, che pur gode di un più ampio potere discrezionale, dal rispetto dei principi e delle regole che garantiscono il contraddittorio procedimentale. Nel caso in esame, i provvedimenti impugnati incidono profondamente sullo stato giuridico dell'istante **NON sono atti vincolati e non presuppongono ragioni di celerità e urgenza tali da escludere l'applicazione** degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 cit..

Peraltro, la disciplina specifica del Codice dell'Ordinamento Militare non esonera l'Amministrazione dall'assolvimento dell'obbligo di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento in esame, ove si consideri che tale esonero è espressamente previsto solo per la procedura di avanzamento di carriera ai sensi dell'art. 1030 del D.Lgs. n. 66/2010 cit. e non anche per i procedimenti relativi alla determinazione dell'anzianità "assoluta" e "relativa" di cui agli artt. 854 e seguenti del C.O.M. cit.. E ciò non solo perché non è ravvisabile alcuna motivazione specifica al riguardo ma anche perché sono stati adottati a distanza di un lungo lasso di tempo dal rientro in servizio del ricorrente.

A ciò si **aggiunga che la partecipazione dell'interessato al procedimento di detrazione della anzianità di servizio nel ruolo, avrebbe di sicuro indotto il Ministero ad apprezzare in maniera diversa la disciplina applicabile al periodo di licenza straordinaria richiesto, illegittimamente decurtato dall'anzianità di servizio utile alle successive promozioni.**

Da qui la illegittimità dei provvedimenti impugnati che meritano, pertanto, di essere annullati.

11 - Nel merito, occorre contestare la ricostruzione da ultimo effettuata dall'Avvocatura dello Stato e le conclusioni a cui la stessa è giunta.

Invero, il ricorrente ha usufruito di un periodo di sette mesi di licenza straordinaria non retribuita per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 53/2000 e dell'art. 42, quinto comma, del D.Lgs. n. 151/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Tale periodo di licenza gli è stato illegittimamente detratto dalla anzianità "relativa" nel ruolo con la retrocessione dal 9° al 37° posto della graduatoria di appartenenza.

È noto che, ai sensi dell'art. 857 del D.Lgs. n. 66/2010, "L'anzianità relativa è l'ordine di precedenza del militare fra i pari grado dello stesso ruolo" e che "L'anzianità relativa è determinata dalle graduatorie di merito, compilate al termine del concorso di ammissione in ruolo, o al termine del corso di formazione iniziale, o negli avanzamenti a scelta, quando espressamente stabilito".

Una siffatta decurtazione di anzianità, che come si è già detto determina un grave pregiudizio del ricorrente sia per l'alterazione dell'ordine di precedenza che per le future progressioni di carriera - profondamente riformate dalla disciplina sopra richiamata -, è illegittima per evidente contrasto con l'art. 858 del D.Lgs. n. 66/2010 come novellato dall'art. 1, primo comma, lett. f) del D.Lgs. n. 94 del 29.5.2017.

Infatti, la disposizione citata ha introdotto all'art. 858 il comma 3-ter ove si legge che "I periodi di congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono computati nell'anzianità richiesta ai fini della progressione di carriera".

Tale disposizione ha profondamente innovato il sistema garantendo al personale delle Forze Armate, in considerazione della riforma organica del sistema di organizzazione e di progressione di carriera, di non subire penalizzazioni dell'anzianità di servizio in ragione delle licenze straordinarie ottenute anche per gravi motivi familiari.

La disposizione sopra citata è speculare a quella introdotta dall'art. 1, comma 16, del D.Lgs. n. 95/2017, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, secondo il quale "I periodi di congedo straordinario concessi a decorrere dal 1° gennaio 2017 al personale di cui al presente decreto ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono computabili nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera".

La nuova norma era già vigente alla data dei provvedimenti di concessione del periodo richiesto.

Ne deriva che l'Amministrazione non poteva decurtare l'anzianità relativa del ricorrente sol perché quest'ultimo ha usufruito di una licenza straordinaria non retribuita per gravi e documentati motivi di famiglia dovuta alla inderogabile necessità di assistere il padre.

A nulla vale la generica e astratta dichiarazione dell'Amministrazione che ritiene che il ricorrente abbia prestato quiescenza alla sottrazione dell'anzianità per non avere impugnato il provvedimento che gli concedeva il chiesto congedo, tenuto conto che la norma era stata abrogata e l'anzianità andava computata per legge.

A ciò si aggiunga che l'art. 858, primo comma, del D.Lgs. n. 66/2010 cit. prevede la detrazione di anzianità solo nei casi di "a) detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese; b) detenzione in stato di custodia cautelare per reato che ha comportato condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore a un mese; c) sospensione disciplinare dall'impiego; d) aspettativa per motivi privati". Non rientra, pertanto, nel novero delle cause di detrazione

dell'anzianità il congedo straordinario per gravi e documentati motivi familiari che, infatti, è fattispecie sideralmente diversa da quella della aspettativa per motivi privati.

*E, in tale logica, il legislatore è intervenuto con la introduzione del comma 3-ter per chiarire che il periodo di licenza straordinaria usufruito dal convenuto deve essere computato ai fini della anzianità di servizio **funzionale all'avanzamento di carriera**. E, successivamente, ha perfino abrogato l'art. 859 del D.Lgs. n. 66/2010 cit., richiamato nel provvedimento impugnato, con l'art. 2, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 173, che, come è noto, disciplinava gli effetti della detrazione di anzianità con la "perdita di un determinato numero di posti nel ruolo" che era "commisurata a tanti dodicesimi della media numerica annuale delle promozioni al grado superiore a quello rivestito dall'ufficiale", illegittimamente applicata al ricorrente. Non è dato di comprendere, pertanto, quali disposizioni abbia applicato l'Amministrazione intimata, attesa la espressa abrogazione dell'art. 859 del D.Lgs. n. 66/2010, in materia di decurtazione della anzianità relativa, e la novella all'art. 858 D.lgs. n. 66/2010 cit., che ha espressamente chiarito la non applicazione della decurtazione di anzianità per la licenza straordinaria concessa all'istante.*

Anche per queste ragioni i provvedimenti impugnati sono illegittimi e meritano di essere annullati.

III. - In subordine, per mero scrupolo difensivo, va ribadito che il ricorrente, "figlio di persona con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104", ha usufruito, ai sensi del comma 5 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 151/2001, del congedo di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000.

Tale ultima disposizione garantisce il diritto del lavoratore pubblico e privato a un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, al verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001 cit.

In tale caso, il lavoratore, ottenuto il beneficio (che, nella fattispecie in esame di un ufficiale appartenente all'Arma dei Carabinieri, a differenza di altri rapporti di lavoro pubblico, è computato nella anzianità di servizio utile alla progressione di carriera), "può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei contributi, calcolati secondo la prosecuzione volontaria".

Nei provvedimenti di ammissione al beneficio del 2017 e del 2018 prodotti dallo stesso Ministero con l'ultima memoria depositata, viene peraltro indicata tale possibilità di cui poi la P.A. non rende possibile la fruizione! Pertanto, anche a volere ritenere corretta (ma non lo è) l'interpretazione ministeriale soprattutto alla luce della normativa intervenuta, comunque bisognava dare la possibilità al ricorrente di procedere al riscatto.

Pertanto, l'Amministrazione, in ogni caso, prima di avviare il procedimento di detrazione della anzianità relativa, avrebbe dovuto invitare l'istante a esercitare o meno il diritto di riscatto e ciò anche allo scopo di valutare compiutamente la posizione del ricorrente prima della adozione dell'illegittimo provvedimento di declassamento nella graduatoria di anzianità relativa.

Anche sotto questo profilo i provvedimenti impugnati sono illegittimi e meritano di essere annullati

IV - È anche opportuno evidenziare quelli che sono i danni che patisce il ricorrente dal provvedimento impugnato.

Infatti, con l'aliquota per la formazione dei quadri di avanzamento, a scelta e ad anzianità, per il 2023, è terminato il regime transitorio previsto dagli artt. 2247-quinquies, comma 3, 2247-septies, comma 3 e 2247-octies, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66

(Codice dell'Ordinamento Militare, di seguito COM), secondo il quale gli avanzamenti sino al grado di Tenente Colonnello compreso dovevano essere effettuati ad anzianità.

A partire dal 2024, l'avanzamento al grado di Tenente Colonnello degli Ufficiali del ruolo normale, del ruolo tecnico e del ruolo speciale ad esaurimento dell'Arma dei Carabinieri è effettuato a scelta, come stabilito, rispettivamente, dai quadri I (specchio B-bis - anno 2024), III (specchio B - anno 2022) e IV della tabella 4 del COM.

*Il 15 settembre 2024, ai sensi dell'art. 1053 COM, con Determinazione Dirigenziale del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, saranno formalizzati gli elenchi degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri in servizio permanente effettivo da includere nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri **d'avanzamento, a scelta**, per il 2025 (nei quali rientrano, tra gli altri, i Maggiori del ruolo normale iscritti al ruolo con anzianità assoluta 01/09/2020).*

Sempre il 15 settembre 2024, ai sensi di quanto previsto dal capitolo 1 (Documenti caratteristici), paragrafo 7 (Motivi di formazione), lettera e) delle "Istruzioni sui documenti caratteristici del personale delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri", emanate con f. n. M_D AB05933 REG2023 0435297 in data 26 luglio 2023 dalla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, saranno chiusi i periodi di valutazione cui dovranno riferirsi i documenti caratteristici del personale incluso nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento.

*In tale data saranno, pertanto, cristallizzati gli elementi da tenere in considerazione per la valutazione degli Ufficiali da promuovere al grado successivo a scelta. Uno di tali elementi è rappresentato dalla graduatoria che stabilisce l'ordine di iscrizione in ruolo, ossia l'anzianità relativa. Ciò è desumibile da quanto previsto dall'art. 1057, comma 2, COM (Sistema di avanzamento a scelta degli ufficiali), in base al quale "L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito o nell'ordine di iscrizione in ruolo"; l'art. 709 (Tendenza di carriera) Testo Unico Regolamentare in materia di Ordinamento Militare (TUROM), prevede che "Le qualità, le capacità e le attitudini risultanti dalle graduatorie definitive dei concorsi per il reclutamento e dei corsi devono essere confrontate con quelle effettivamente dimostrate dall'ufficiale durante il **successivo impiego**".*

In esito alla suddetta procedura di avanzamento, in virtù del carattere "a scelta" della valutazione, sarà rideterminata l'anzianità relativa, ossia l'ordine di iscrizione nell'aliquota di ruolo per ciascun grado (graduatoria).

Sebbene, in base a quanto stabilito dalla Tabella 4 - Quadro I (specchio B-bis - anno 2024) COM, il numero annuale delle promozioni al grado di Tenente Colonnello è fissato in tante unità quanti sono i Maggiori inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento, la formazione delle aliquote per l'avanzamento al grado di Tenente Colonnello a partire dall'attuale posizione in graduatoria del ricorrente (35° - essendo stati due ufficiali espunti dalla graduatorie per ragioni a noi non conosciute) comporterebbe l'iscrizione nel nuovo ruolo in una posizione meno favorevole rispetto a quella che potrebbe determinarsi se l'avanzamento avvenisse dalla posizione originariamente avuta dal ricorrente (9°); la permanenza in una posizione meno favorevole nel nuovo grado, inoltre, causerebbe a sua volta ulteriori effetti deteriori anche e soprattutto in relazione al successivo avanzamento al grado di Colonnello.

Quanto sopra dedotto è finalizzato a far comprendere al Collegio oltre al danno che subirebbe a breve il ricorrente dal provvedimento impugnato, anche l'urgenza di una decisione sulla vicenda.

Tutto ciò premesso,

PQM

Voglia l'On.le Tribunale Amministrativo adito annullare i provvedimenti impugnati. Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.
Roma/Messina, 5.6.2024

(Avv. Alessia Giorgianni)

La causa è stata poi fissata per l'udienza di merito del 19 luglio 2024.

All'esito dell'udienza il TAR Lazio ha rilevato d'ufficio un possibile profilo di incompetenza territoriale, invero il Collegio ha ritenuto che il ricorrente, Capitano del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri in servizio permanente effettivo, al momento di ricezione del provvedimento impugnato e della proposizione del ricorso, ricopriva il ruolo di Comandante della Compagnia di Enna dove quindi si collocava la sua sede di servizio.

Pertanto, il TAR Lazio al fine di determinare la competenza territoriale in relazione alle controversie riguardanti i pubblici dipendenti, ha ritenuto che trovi applicazione, in costanza del rapporto di pubblico impiego, il criterio di cui all'articolo 13, comma 2, CPA che la radica nella attuale sede di impiego.

Con Ordinanza n.16442/2024 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio) ha, dunque, dichiarato la propria incompetenza territoriale sul ricorso in epigrafe, indicando quale giudice competente a decidere il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei modi e termini perentori stabiliti dall'art. 15 CPA:

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4180 del 2020, proposto da [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato Alessia Giorgianni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

[REDACTED], non costituito in giudizio;

Per il riconoscimento

della detrazione anzianità relativa di servizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visto l'atto di costituzione di nuovo avvocato;

N. 04180/2020 REG.RIC.

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

*Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 luglio 2024
il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;*

Considerato che:

- questo giudice ha rilevato d'ufficio un possibile profilo di incompetenza territoriale avvisando all'uopo le parti costituite nell'udienza di smaltimento del 19 luglio 2024;

-invero il ricorrente, Capitano del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri in servizio permanente effettivo, al momento di ricezione del provvedimento impugnato e della proposizione del ricorso, ricopriva il ruolo di Comandante della Compagnia di Enna dove quindi si collocava la sua sede di servizio;

- al fine di determinare la competenza territoriale in relazione alle controversie riguardanti i pubblici dipendenti, trova infatti applicazione, in costanza del rapporto di pubblico impiego, il criterio di cui all'articolo 13, comma 2, CPA che la radica nella attuale sede di impiego;

- deve quindi ritenersi che, stante l'inderogabilità della competenza territoriale, la causa vada ricondotta davanti al Giudice naturale da individuarsi nel Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio) dichiara la propria incompetenza territoriale sul ricorso in epigrafe ed indica quale giudice competente a decidere il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei modi e termini perentori stabiliti dall'art. 15 CPA.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2024 con

l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Filippo Maria Tropiano, Consigliere

Domenico De Martino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Domenico De Martino Antonella Mangia

IL SEGRETARIO

Con il presente atto si riassume, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice del Processo Amministrativo, il giudizio indicato.

Il ricorrente ha, infatti, interesse alla decisione del ricorso e, quindi, a procedere alla riassunzione del presente giudizio dinanzi al TAR Sicilia.

Ciò premesso, con il presente atto si riassume il presente processo/giudizio ex art. 15 c.p.a. e si ribadiscono le richieste già formulate nel ricorso introduttivo proposto dinanzi al TAR Lazio con ricorso RG n.4180/2020 SEZ.1B,
si chiede

che l'On.le Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, voglia fissare l'**udienza** di merito e, in accoglimento del ricorso,

voglia

Annulare i provvedimenti impugnati, meglio specificati in epigrafe accogliendo il ricorso già proposto dinanzi al Tar Lazio. Con vittoria di spese e compensi difensivi.

Messina, 18 settembre 2024

Avv. Alessia Giorgianni

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto **Mancior** nato **[REDACTED]** delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado, anche in fase di esecuzione ed opposizione, del procedimento di ricorso in riassunzione innanzi all'Ecc.mo Tar Sicilia del procedimento già introdotto dinanzi al TAR Lazio RG N. 04180/2020 REG.RIC., contro il **Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e nei confronti de **[REDACTED]** l'avv. **Alessia Giorgianni** del Foro di Messina, C.F. GRGLSS75M56E606A, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Elegge domicilio presso lo studio dell'avvocato **Alessia Giorgianni** sito in Messina alla Via Della Zecca n.85, PEC avvalessiagiorgianni@puntopec.it.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro di essere stata resa edotta circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, delle caratteristiche e dell'importanza dell'incarico, delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo.

Dichiaro di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.

Dichiaro, altresì, che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale dell'avvocato cui con la presente conferisco incarico.

Dichiaro, di essere stato edotto dall'avv. Giorgianni della circostanza che il compenso da me dovuto deve essere giusto, equo e proporzionato all'affare trattato, e deve rispettare i criteri stabiliti dalle disposizioni sull'equo compenso.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.
Messina, 18.09.2024

[REDACTED]
[REDACTED]
La firma è autentica ed apposta in mia presenza
Avv. **Alessia Giorgianni**

Io sottoscritto avv. **Alessia Giorgianni** del foro di Messina, ai sensi dell'art.8, comma 2, D.P.C.M. 16 febbraio 2016 n.40, e dell'art.22, comma 2, del D.lgs. 7 marzo 2005 n.82, attesto che la presente copia informatica è conforme all'originale in formato analogico del corrispondente atto da cui è estratta.
Firmato digitalmente dall'avv. **Alessia Giorgianni**

ATTESTAZIONE DI **CONFORMITA'**

Il sottoscritto avv. Alessia Giorgianni del Foro di Messina (1646) **ai sensi dell'art. 136, comma 2 ter, c.p.a. e ai sensi dell'art. 23 bis, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82**

Attesta

che, la copia informatica del ricorso in riassunzione proposto da [REDACTED] contro il Ministero della Difesa ed altri qui allegata, è conforme alla copia informatica della stessa presente nel fascicolo informatico rubricato al n.1260 del 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo. Attesto altresì che la procura alle liti è atto conforme sia alla copia digitale in possesso del difensore che a quella informatica della stessa presente nel fascicolo informatico rubricato al n.1260 del 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo
Messina, 11.4.2026

Avv Alessia Giorgianni